

CAPITOLATO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo a favore di CTT NORD e altre società partecipate, socie o in service di CTT NORD di seguito per brevità "Altre Società", ai sensi del D.lgs. 209/2005. E' pertanto richiesta l'iscrizione al Registro Unico di cui all'art. 109 della citata legge.

L'appalto è articolato in tre diversi gruppi di attività, per ciascuno dei quali sono di seguito, a titolo esemplificativo, dettagliate le prestazioni:

- 1) Mappatura dei rischi e definizione del programma assicurativo
 - a) Individuazione, analisi e valutazione preliminare dei rischi di qualunque natura (operativi, finanziari, normativi ecc. ecc.) in capo alle Aziende del gruppo, ai suoi dirigenti e/o amministratori, con particolare riferimento al rischio da sinistri derivanti dalla circolazione stradale della flotta TPL in esercizio;
 - b) Analisi e valutazione delle coperture assicurative in essere rispetto ai profili di rischio definiti con l'attività di cui al punto precedente;
 - c) Valutazione delle migliori soluzioni nel campo delle politiche e progetti di difesa attiva dal rischio di sinistri derivanti dalla circolazione stradale di flotte di TPL (organizzativi, procedurali, di comunicazione, tecnologici), con particolare attenzione al fenomeno dei sinistri "presunti", ossia segnalati da terzi per responsabilità a carico del conducente aziendale e non riscontrati dalle procedure interne di tracciatura degli eventi accaduti durante l'esercizio;
 - d) Assistenza e consulenza nella redazione ed implementazione di un programma aziendale di risk management, improntato a strategie di difesa attiva dai rischi con progetti ed azioni di natura organizzativa, procedurale, di comunicazione e tecnologica;
 - e) Impostazione di un programma assicurativo innovativo, anche alternativo al modello assicurativo vigente, basato sulle più moderne teorie del risk management capace di coniugare efficacia delle coperture con adeguata economicità delle stesse.
- 2) Supporto al collocamento sul mercato
 - a) Assistenza e consulenza nel collocamento delle nuove coperture assicurative, con particolare enfasi per la fase di indagine di mercato;
 - b) Predisposizione dei documenti di gara (capitolati, clausole specifiche da inserire nei contratti ecc.) in collaborazione con gli uffici preposti di CTT NORD;
 - c) Assistenza e consulenza nello svolgimento della gara medesima e nella valutazione delle offerte pervenute;
- 3) Gestione del programma assicurativo e dei relativi contratti
 - a) Supporto e consulenza nella gestione tecnica ed amministrativa di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuale, con relativo controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività connessa amministrativa e contabile.
Gli avvisi inerenti le scadenze dei vari premi devono essere comunicati almeno 30 giorni prima dell'effettiva scadenza inviando la relativa documentazione a mezzo PEC;

- b) Assistenza e consulenza nella gestione di sinistri attivi e passivi, su richiesta dell'Azienda del gruppo;
- c) Monitoraggio ed aggiornamento trimestrale della mappatura dei rischi delle varie Aziende del gruppo, con conseguente produzione di reportistica, indicante dati numerici (sinistri accaduti, gestiti e chiusi nel medesimo intervallo temporale, ammontare delle liquidazioni, sinistri in franchigia ecc. ecc.) e dati descrittivi (es. stato sinistri pendenti) da condividere con gli uffici CTT NORD preposti al fine di predisporre eventuali azioni migliorative da mettere in atto;
- d) Predisposizione di un protocollo informatico
 - Per la gestione ed aggiornamento della mappatura dei rischi aziendali e delle connesse coperture assicurative;
 - Per lo scambio dei dati, delle informazioni, anche attinenti una singola posizione di sinistro, nonché delle statistiche sinistri;
- a) Addestramento ed aggiornamento del personale dell'Azienda del gruppo operante nel settore assicurativo, sulla base di un particolareggiato piano di formazione, da svolgersi in sede, calato sulle esigenze aziendali operative e di gestione delle coperture assicurative, finalizzato al miglioramento delle performance ed alla professionalizzazione delle risorse.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ogni ulteriore azione/adempimento necessari ad eseguire correttamente il servizio e soddisfare eventuali esigenze peculiari di Aziende del gruppo in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto il broker deve fornire un piano di lavoro dettagliato ed articolato che evidenzi:

- a) le attività e i tempi per assicurare l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, punto 1), entro 20 giorni dalla consegna del medesimo piano;
- b) le attività e i tempi per assicurare l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, punto 2), entro 30 giorni dalla consegna del medesimo piano o comunque nel rispetto delle scadenze contrattuali in corso;
- c) il programma/piano esecutivo della formazione aziendale e degli eventuali servizi aggiuntivi.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo a CTT NORD ed alle Altre Società l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Nei limiti occorrenti per la corretta esecuzione del contratto, CTT NORD e le Altre Società potranno conferire al broker poteri di rappresentanza presso terzi.

ART. 3 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del broker resteranno per intero ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, e pertanto nulla sarà dovuto dalla CTT NORD e dalle Altre Società al Broker per le attività previste all'art. 1 del presente capitolato, nè a titolo di compenso nè a qualsiasi altro titolo.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie di assicurazioni interessate all'appalto delle coperture assicurative di CTT NORD e delle Altre Società, si precisa

che l'importo di tale commissione non dovrà comunque essere superiore a quello dichiarato in sede di offerta della presente gara.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, norme di gara e contrattuali e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse delle aziende e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da queste fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività delle aziende;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici delle aziende;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare le aziende senza la preventiva esplicita autorizzazione di queste ultime, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalle aziende;
- mettere a disposizione delle aziende ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto di ciascuna azienda;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- non svolgere attività comunque in conflitto di interessi con il contenuto del rapporto contrattuale stipulato con CTT NORD e le Altre Società;
- comunicare a CTT NORD ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà per CTT NORD di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo delle aziende come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assume l'impegno a collaborare con il/i broker attualmente incaricato/i dalle aziende per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegna a gestire i sinistri progressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Ciascuna azienda da parte sua s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del gruppo CTT NORD con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker.

ART. 5 - REFERENTI

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico delle aziende per il servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

Il pagamento dei premi viene effettuato dalle aziende al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Tali pagamenti verranno effettuati dal broker utilizzando, dove previsto, il CIG fornito da CTT NORD o dalle Altre Società.

Non sono imputabili alle aziende gli effetti dei ritardati pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

ART. 7 - RISERVATEZZA

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

In particolare il broker deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale trattato nel corso del rapporto contrattuale.

www.Albopretoriolinee.it 0173

www.Albopretorionline.it 0717173